

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 228-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una
Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.), con Allegati, firmata
a Parigi il 30 maggio 1975

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle Risoluzioni approvate dalla Conferenza spaziale europea (CSE) il 20 dicembre 1972, il 31 luglio 1973 e il 15 aprile 1975, la Conferenza dei Plenipotenziari, riunita a Parigi, il 30 maggio 1975 ha adottato il testo della Convenzione di cui, con il presente disegno di legge, si chiedono la ratifica e l'esecuzione.

La Convenzione prevede l'istituzione di una Agenzia spaziale europea (ASE) in cui vengono assorbite — con effetti di economia di gestione e di più organica visione dei problemi delle attività spaziali — le organizzazioni spaziali europee ESRO ed ELDO.

Scopo dell'Agenzia è quello di assicurare e sviluppare, a fini pacifici, la cooperazione fra Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziali e delle relative applicazioni spaziali, in vista della loro utilizzazione a scopo scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni. Tale scopo va raggiunto mettendo in opera una politica spaziale europea a lungo termine, da coordinare coi programmi nazionali, ed attuando una appropriata politica industriale. L'Agenzia svolge attività obbligatorie (attività di base quali l'insegnamento, la documentazione, lo studio di progetti futuri e i lavori di ricerca tecnologica; preparazione ed attuazione del programma scientifico comprendente satelliti ed altri sistemi spaziali; raccolta e diramazione agli Stati membri di dati ed informazioni; contatti con gli utilizzatori delle tecniche spaziali) ed attività facoltative (studio, costruzione, lancio, messa in or-

bita e controllo di satelliti e altri sistemi spaziali).

La politica industriale della istituenda Agenzia dovrà essere concepita, oltre che per rispondere alle esigenze del programma spaziale europeo e di quelli nazionali, al fine di migliorare la competitività dell'industria europea nel mondo per uno sviluppo adeguato alle esigenze di mercato.

La Convenzione in esame prevede altresì che ciascuno Stato membro contribuisca — secondo una tabella stabilita sulla base della media del reddito nazionale degli stessi Stati membri — alle spese di esecuzione delle attività obbligatorie e facoltative dell'Agenzia, a meno che, per le attività facoltative, esso si dichiari formalmente non interessato a partecipare.

Gli organi dell'Agenzia, cui è riconosciuta la personalità giuridica, sono costituiti da un Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati membri, e da un direttore generale.

Da quanto sopra esposto risulta evidente l'interesse del nostro paese per l'entrata in vigore della Convenzione in esame. Chiedo pertanto, a nome della Commissione affari esteri, che questa onorevole Assemblea voglia approvare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione, sul quale si sono pronunciate favorevolmente le Commissioni 7^a (pubblica istruzione) ed 8^a (lavori pubblici), mentre nessuna osservazione è stata mossa, per quanto di competenza, dalle Commissioni 5^a (bilancio) e 10^a (industria).

SARTI, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

1° dicembre 1976

La Commissione Bilancio e programmazione economica, esaminato li disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.), con Allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXI della Convenzione stessa.

Art. 3.

Con riferimento al programma Ariane, di cui alla lettera f) — articolo 1 — della legge 1° aprile 1975, n. 174, concernente « ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73 », è autorizzata la spesa di lire un miliardo per il periodo 1976-1980, relativa alla partecipazione italiana alle spese di gestione della base di lancio di Kourou (Guyana).

La contribuzione sarà erogata nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.

Art. 4.

In conformità di quanto stabilito dall'articolo 1 — secondo comma — della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all'articolo 1 della richiamata legge 1° aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1976 e 1977 restano imputate alle disponibilità previste dall'articolo 2 della citata legge 6 agosto 1974, n. 390.

Con apposita disposizione, da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1977, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.

Art. 5.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia Spaziale Europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel limite di detto importo il beneficio è applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia Spaziale Europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.